



TRIBUNALE DI FERRARA

Prot. INT. 105/14 - 3.11.

Ferrara, 30 giugno 2014

Ai responsabili delle Cancellerie civili

e p. c. Al Sig. PRESIDENTE del TRIBUNALE

Al Sig. PRESIDENTE del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ferrara

OGGETTO: Entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90.

Segnalo che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 90/14 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" sono entrate in vigore dal 24 giugno le seguenti disposizioni, di cui si raccomanda scrupolosa osservanza:

Aumento del contributo unificato:

L'articolo 53 comma 1 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 13 DPR 115/02 in tema di contributo unificato:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

Fermo restando l'aumento della metà del contributo unificato come sopra determinato, per i giudizi di impugnazione ed il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278.

Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.

Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43.

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

Ferma restando, riferita ai suddetti importi:

- la riduzione alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis.

- la determinazione del valore dei processi di sfratto per morosità in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione in base all'ammontare del canone per ogni anno.

- l'aumento della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.

Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14 del DPR 115\02, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) dell'art 13 del DPR 115\02, conseguentemente il contributo unificato deve essere pari ad euro 1.686.

Modifiche al pagamento del diritto di copia:

L'articolo 52 comma 2 ha apportato le seguenti modifiche agli articoli 40, 268 e 269 nella seguente maniera:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Il comma 9bis dell'articolo 16bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito nel medesimo DL 90/14 e così recita:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

Domicilio digitale

L'articolo 52 comma 1 aggiunge dopo l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il seguente:

” ART. 16-sexies (Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

Notificazioni per via telematica

L'articolo 51 comma 2 aggiunge alla fine del comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Notificazione dell'invito di pagamento del contributo unificato

L'articolo 49 comma 2 così sostituisce il comma 2 dell'art. 248 del DPR 115/02: « 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche

tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».

Indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

Il termine previsto dal comma 12 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è prorogato al 30 novembre 2014 come previsto dall'art. 47.

Modifiche al codice di procedura civile

L'articolo 45 così dispone:

Sottoscrizione del verbale

Sono abolite le sottoscrizioni dei soggetti intervenuti (art. 126 cpc)

Comunicazione della sentenza

Istituita la comunicazione integrale del testo della sentenza (art. 133 cpc)

Sottoscrizione del verbale di prova

Abolita la sottoscrizione delle dichiarazioni delle parti (art. 207 cpc)

IL DIRIGENTE
Dr. Fausto Michele Gattuso

